

SEQUESTRO DI CIRCO E NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 luglio – 9 novembre 2012, n. 43504 Presidente Squassoni – Relatore Andronio

A cura dell'Avv. Carla Campanaro

Con ordinanza del 31 gennaio 2012, il Tribunale di Rieti convalidava il sequestro preventivo degli animali di una struttura circense attendata su Rieti, rigettando la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di sequestro probatorio e preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale su denuncia della LAV, in relazione al reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., avente ad oggetto sia gli animali che gli automezzi adibiti a strutture di detenzione. Gli animali in gran parte avifauna, oltre che alcuni coccodrilli ed anche un leone marino ed i camion erano utilizzati dall'indagato, titolare di un circo, per l'esercizio della sua attività di mostra faunistica itinerante.

Il provvedimento del Tribunale del Riesame nel convalidare la misura richiesta dalla Procura di Rieti ribadiva che il sequestro preventivo, a differenza delle misure cautelari personali, 'è legittimamente disposto in presenza del fumus commissi delicti, indipendentemente dalla presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, giacchè tali elementi sono estranei alla misura cautelare reale' (Cassazione penale 23 febbraio 2010 n 10618), pertanto 'per la verifica della legittimità della misura cautelare reale non occorre la verifica della sussistenza di indizi di colpevolezza o loro gravità ma solo di elementi concreti conferenti nel senso del rato ipotizzato (Cassazione penale 15 luglio 2008 n 37695).

E proprio per quanto riguarda gli elementi concreti su cui rilevare il *fumus* ovvero le **oggettive condizioni in cui venivano rinvenuti gli animali**, il provvedimento ne accertava la sussistenza riportandosi alle relazioni dei numerosi tecnici ed ausiliari di p.g. intervenuti durante il sopralluogo, tutti medici veterinari ed esperti in materia di benessere animale, che confermavano in maniera univoca con le loro relazioni che le modalità permanenti di detenzione degli animali era di fatto inaccettabile e quindi produttiva di gravi sofferenze.

Dalle indagini risultava infatti che incredibilmente gli animali vivevano di fatto inscatolati in teche di metallo nei camion adibiti al trasporto ed il loro unico momento di 'mobilità' era quello in cui erano esposti al pubblico.

Queste condizioni di detenzione così come emerse nel corso di quel sopralluogo e che riguardavano tutti gli animali presenti, apparivano pertanto secondo il Tribunale del Riesame correttamente idonee ad integrare il *fumus* del reato di cui si discute in quanto in assoluto e palese contrasto con le linee guida CITES secondo cui in termini generali gli animali devono godere di spazi idonei perché gli sia permesso il movimento e mantenuti in condizioni generali di tutela.

www.dirittoambiente. net



La Suprema Corte di Cassazione, coinvolta nel caso su ricorso del circense, con la sentenza in commento conferma in pieno questa linea, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Stando alla Terza Sezione infatti la motivazione del provvedimento del Riesame sulla sussistenza del *fumus commissi delicti* è ineccepibile e coerente perché basata sui dati istruttori emersi dalle indagini della Procura correttamente ritenuti univoci.

Infatti in base all'esito dell'ispezione eseguita da agenti del Corpo forestale dello Stato era emerso che le condizioni generali di detenzione di tutti gli animali ospitati presso la struttura circense dell'indagato 'fossero inadeguate e non rispettose delle caratteristiche delle varie specie'; tali conclusioni erano confermate dalla relazione congiunta di tre esperti del settore, ausiliari di polizia giudiziaria e medici veterinari che avevano riscontrato che lo spazio di affaccio delle gabbie si presentava totalmente chiuso, con la conseguenza che gli animali si trovavano perennemente al buio, mentre la temperatura interna era estremamente bassa, nonostante la presenza di specie tropicali che avrebbero richiesto temperature significativamente più alte, ed in generale era emerso che le condizioni igieniche di molte delle gabbie erano inaccettabili, per la presenza di deiezioni o residui alimentari, i ricoveri erano privi di arricchimenti ambientali, erano ristretti e insufficienti per esercitare i più semplici movimenti (ad esempio gli uccelli non avevano spazio per aprire ed estendere le ali) nonchè tutti gli animali presentavano sintomi di tipo comportamentale quali movimenti stereotipati e atteggiamenti ansiosi.

Sulla base di tutte queste circostanze che evidentemente comportano la sussistenza delle gravi sofferenze agli animali coinvolti idonee ad integrare il reato di cui all'art 727 c.p. II comma, la Suprema Corte conferma pertanto la sussistenza del *fumus* del reato mantenendo così il **sequestro preventivo su tutti gli animali e anche sugli automezzi impiegati per trasportarli**, misura fondamentale e necessaria per garantire la sostanziale tutela degli animali coinvolti nelle more del procedimento penale, in quanto li sottrae alla libera disponibilità del circense al fine di impedirgli la reiterazione del reato di fatto implicita a causa delle scatole in cui erano allocati, impedendo ulteriori sofferenze.

Carla Campanaro

Pubblicato 11 novembre 2012

Riportiamo in calce la sentenza in commento



Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 luglio – 9 novembre 2012, n. 43504 Presidente Squassoni – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

- 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2012, il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di sequestro probatorio e preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 727, comma 2, cod.
- pen., avente ad oggetto gli animali e gli automezzi adibiti a strutture di detenzione descritti nel verbale d'ispezione e sequestro redatto dal Corpo forestale dello Stato, ad eccezione delle anaconde e dello squalo nutrice. Gli animali e i mezzi oggetto di sequestro erano utilizzati dall'indagato per l'esercizio della sua attività di mostra faunistica itinerante.
- 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
- 2.1. Con un primo motivo di censura, si denunciano l'erronea applicazione della norma incriminatrice e la violazione di legge che conseguirebbe alla carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Premette la difesa che il Tribunale ha ritenuto che gli animali oggetto di sequestro presentassero sintomi di tipo comportamentale di vario genere e gravità, come movimenti stereotipati e atteggiamenti ansiosi che, secondo la valutazione dello stesso Tribunale, integrano le gravi sofferenze di cui alla norma incriminatrice, come conseguenza della detenzione degli animali stessi in condizioni inadeguate rispetto alle loro caratteristiche ecologiche ed etologiche. Sostiene la stessa difesa che le ragioni poste a sostegno dell'ordinanza non troverebbero riscontro nella relazione degli ausiliari di polizia giudiziaria, dalla quale risulterebbe, invece, che solo alcuni degli esemplari oggetto di ispezione presentavano comportamenti stereotipati e stressati, mentre la maggior parte degli animali risultava in buono strato di salute, ben nutrita, adeguatamente mantenuta: in particolare, con particolare riferimento alle 27 specie di volatili presenti, solo 4 specie presentavano sintomi di uno stato di stress.

Considerazioni analoghe varrebbero - prosegue la difesa - anche per i mammiferi, con l'unica eccezione del leone marino, rispetto al quale gli ausiliari di polizia giudiziaria avrebbero comunque omesso di considerare che si tratta di un esemplare di età molto avanzata; quanto, poi, ai rettili e i pesci, questi sarebbero stati trovati in buone condizioni psicofisiche. La mancanza di cibo e acqua riscontrata dalla polizia giudiziaria rappresenterebbe - per la difesa - una circostanza del tutto contingente ed esclusivamente dovuta al fatto che, nel momento in cui era eseguita l'ispezione, gli addetti alla cura degli animali stavano provvedendo alla pulizia quotidiana dei contenitori del cibo dell'acqua; quanto, poi, alla presunta mancanza di spazi sufficientemente adeguati alle esigenze delle varie specie, il ricorrente osserva che non sarebbe stata riscontrata sugli animali alcuna patologia o deficit: motorio, in mancanza di una normativa specifica concernente le dimensioni delle strutture di detenzione.

La difesa svolge, poi, considerazioni analitiche dirette a confutare la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle condizioni di singoli animali o gruppi di animali.



2.2. - Si rileva, in secondo la violazione dell'art. 121 cod. proc.

pen., perché il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della memoria depositata dalla difesa in udienza.

3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza di fronte a questa Corte la LAV (Lega Antivivisezione) Onlus, affermando di essere persona offesa nel giudizio cautelare reale, ha chiesto il rigetto del ricorso dell'indagato.

Considerato in diritto

4. - Deve preliminarmente dichiararsi l'estromissione della LAV (Lega Antivivisezione) Onlus dal presente giudizio, trattandosi di un soggetto che, pur qualificandosi come persona offesa dal reato, non era stato parte del giudizio di riesame.

Trova infatti applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, dal combinato disposto degli artt. 322 e 325, comma 1, cod. proc. pen., si desume che sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione avverso le ordinanze rese, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., in sede di riesame in tema di sequestro, solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Costoro non sono neanche legittimati a prendere parte al Giudizio di legittimità, né a presentare memorie, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (ex multis, sez. 3, 8 giugno 2006, n. 31385).

All'estromissione dell'intervenuta consegue che non possono essere presi in considerazione, ai fini della presente decisione, i rilievi svolti dal suo difensore.

- 5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
- 5.1. Il primo, articolato, motivo di ricorso è inammissibile, perché, pur essendo formalmente riferito a pretese violazioni di legge, è in realtà diretto a prospettare vizi della motivazione, come tali non riconducibili alla categoria della «violazione di legge» ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Oggetto della doglianza del ricorrente è, infatti, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale relativamente alla sussistenza, accertata allo stato degli atti, di stati patologici degli animali detenuti dall'indagato che siano stati produttivi di gravi sofferenze e siano stati determinati dalle cattive condizioni di detenzione e mantenimento.

Deve, peraltro, osservarsi che a motivazione in questione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, perché prende le mosse da una serie di dati istruttori correttamente ritenuti univoci, rilevandosi, in particolare che: a) all'esito dell'ispezione eseguita da agenti del Corpo forestale dello Stato era emerso che le condizioni generali di detenzione di tutti gli animali ospitati presso la struttura circense dell'indagato fossero inadeguate e non rispettose delle caratteristiche delle varie specie; b) tali conclusioni avevano trovato conferma nella relazione redatta, all'esito di ispezione veterinaria, da tre esperti del settore, ausiliari di polizia giudiziaria; c) questi ultimi avevano riscontrato che lo spazio di affaccio delle gabbie si presentava totalmente chiuso, con la conseguenza che gli animali si trovavano al buio; d) avevano altresì rilevato che le luci al neon illuminavano in modo inidoneo la struttura e che la temperatura interna era estremamente bassa, nonostante a presenza di specie



tropicali che avrebbero richiesto temperature significativamente più alte; e) le condizioni igieniche di molte delle gabbie erano inaccettabili, per la presenza di deiezioni o residui alimentari, i ricoveri erano privi di arricchimenti ambientali, erano ristretti e insufficienti per esercitare i più semplici movimenti (ad esempio gli uccelli non avevano spazio per aprire ed estendere le ali); f) tutti gli animali presentavano sintomi di tipo comportamentale quali movimenti stereotipati e atteggiamenti ansiosi; g) gli ausiliari di polizia giudiziaria avevano effettuato rilievi analitici specie per specie, evidenziando le condizioni di malessere degli animali detenuti e le cause dalle quali, caso per caso, esse dipendevano.

5.2. - Il secondo motivo di doglianza - con cui si lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della memoria depositata dalla difesa in udienza - è infondato.

Non vi è dubbio che, secondo quanto precisato da questa Corte, si debba, in sede di riesame, tenere conto dei rilievi della difesa, ivi compresi quelli svolti nelle memorie depositate in udienza. Infatti, il Tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (ex plurimis, Sez. 3, 12 gennaio 2010, n. 6656; Sez. 3, 26 gennaio 2011, n. 19594). Non è, però, necessario che il Tribunale proceda ad una analitica disamina di ciascun elemento di fatto e ad una puntuale confutazione dei singoli rilievi critici mossi dalla difesa, essendo sufficiente che la motivazione adottata sia logicamente coerente e circostanziata in relazione al complesso delle argomentazioni difensive, in modo da escluderne in radice la fondatezza (ex plurimis, sez. 1, 10 luglio 2007, n. 34974; sez. 1, 19 ottobre 2011, n. 41738).

Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie, perché - come visto - il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha evidenziato il complesso degli elementi probatori posti a fondamento della sussistenza del fumus commissi delicti, per di più esaminando le peculiarità delle situazioni delle diverse specie di animali.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In merito alla sussistenza di tutti i requisiti volti a mantenere il sequestro preventivo sugli animali, il sottoscritto difensore ritiene pienamente sussistente